

Legge regionale 06 febbraio 1996 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

Art. 17

(Opere e interventi a servizio dell'ambiente forestale)(programmi 1.3.2., 1.3.3 e 1.3.1.)

1. Per le finalità previste dal R.D. 215/1933, e dalla legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 2900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29 - come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 - della legge regionale 22/1982, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1998.
4. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
5. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 11, della legge regionale 22/1982, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998.
6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2951 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
7. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, autorizzata per la quota di lire 1.000 milioni relativa all'anno 1996, dall'articolo 46, comma 4, della legge regionale 5/1994, e per la quota di lire 1.000 milioni relativa all'anno 1997, dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 8/1995, è ridotta di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 3), e terzo comma della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed

integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.

9. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.

10. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 2), della legge regionale 11/1983, come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, limitatamente agli interventi previsti dall'articolo 46, comma 6, della legge regionale 5/1994, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e lire 3.000 milioni per l'anno 1998.

11. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

12. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 42, comma 4, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.

13. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale 8 giugno 1993, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 70 milioni per l'anno 1998.

14. Il predetto onere di lire 70 milioni fa carico al capitolo 3021 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.

15. Per le finalità previste dall'articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 22/1982, nonché dall'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.

16. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.

17. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 8/1977, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 3/1991, e dall'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 1993, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1998.

18. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 2813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.

19. Per le finalità previste dall'articolo 39, comma 3, della legge regionale 8/1995, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998.

20. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.

21. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 59, come modificato ed interpretato dalla legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 e dall'articolo 17 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 58 e per le finalità previste dall'articolo 57, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998.

22. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.

23. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 65/1976, come integrato dall'articolo 14 della legge regionale 22/1982, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998.

24. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.

25. La spesa di lire 400 milioni per l'anno 1996, come autorizzata dall'articolo 44, comma 7, della legge regionale 5/1994 e ridotta dall'articolo 41, comma 9, della legge regionale 8/1995, è ulteriormente ridotta di lire 200 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

26. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 65/1976 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998.

27. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.

28. Per completare l'attuazione del << Progetto viabilità di servizio forestale, zona ceduo, nelle province di Udine e Pordenone >> finanziato dallo Stato ai sensi

dell'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è autorizzato il riutilizzo, ai sensi della delibera del CIPE 19 dicembre 1989, delle quote di finanziamenti statali risultanti inutilizzate per l'ammontare di lire 558.982.913. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 558.982.913 per l'anno 1996.

29. Il predetto onere di lire 558.982.913 fa carico al capitolo 2886 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

30. Per la liquidazione delle perizie di revisione dei prezzi contrattuali derivanti dall'esecuzione - nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 9, della legge regionale 22/1982, e successive modifiche ed integrazioni - delle strade forestali previste dai programmi finanziati dal Fondo investimenti e occupazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 20 aprile 1983, n. 130, e dell'articolo 37 della legge 730/1983, è autorizzata la spesa di lire 550 milioni per l'anno 1996.

31. Il predetto onere di lire 550 milioni fa carico al capitolo 2887 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

32.

(ABROGATO)

(1)

33.

(ABROGATO)

(2)

34.

(ABROGATO)

(3)

35.

(ABROGATO)

(4)

Note:

1 Comma 32 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

2 Comma 33 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

3 Comma 34 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

4 Comma 35 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010